



Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero

A.C. 960-A

Dossier n° 147/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
22 luglio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	960-A
Titolo:	Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Ricciardi

Contenuto

L'**articolo 1** della proposta di legge, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, a **decorrenza dal primo gennaio 2025**, una percentuale dei proventi riscossi dagli uffici diplomatici e consolari a seguito del rilascio dei passaporti all'estero, di cui all'articolo 27 della tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (vedi *infra*), **sia attribuita, su base trimestrale, al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare** che ha erogato il richiamato servizio (rilasciato del passaporto), in misura percentuale rispetto alle quote di contributo amministrativo per il rilascio del passaporto ordinario presso le rappresentanze diplomatico-consolari (comma 1).

Al riguardo si ricorda che ai sensi del richiamato articolo 27 della Tabella allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011 "il contributo da esigersi per il passaporto e la relativa tassa di concessione governativa, se dovuta, **sono uguali a quelli previsti per il rilascio sul territorio nazionale**".

Per **passaporto ordinario** si intende il passaporto elettronico che – a partire dal 26 ottobre 2006 - ha sostituito i precedenti modelli. Esso utilizza moderne tecnologie, quali la stampa anticounterfeiting ed un microprocessore contenente i dati del titolare e dell'autorità che lo ha rilasciato, che offrono standard elevati di sicurezza.

Passaporto ordinario

La validità temporale del passaporto differisce in base all'età del titolare:

- per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
- per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
- per i maggiorenni la validità è di 10 anni.

I passaporti scaduti non possono più essere rinnovati.

A sua volta il passaporto temporaneo è un documento di emergenza su supporto cartaceo, espressamente previsto dal [Regolamento \(CE\) n. 444 del 2009](#). Non contiene il microchip per la registrazione dei dati del titolare

Passaporto temporaneo

È rilasciato per i casi di inabilità temporanea alla rilevazione delle impronte, solo in circostanze motivate di necessità ed urgenza, per le quali lo stesso possa costituire l'unico strumento atto a garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici dei connazionali. La sua validità temporale non può essere superiore ad un anno.

L'articolo 1 precisa, inoltre, che tali risorse devono essere destinate **al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti**.

Al riguardo si osserva che nella formulazione originaria dell'articolo 1 della proposta di legge A.C. 970, l'intervento normativo era finalizzato a reperire specifiche risorse volte al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, **con priorità per la contrattualizzazione di personale interinale e per l'acquisizione di servizi destinati, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, alle operazioni preliminari connesse al rilascio dei passaporti, alla validazione del codice fiscale per i residenti all'estero e ai servizi maggiormente richiesti, quali il rilascio del passaporto e della carta di identità elettronica**.

Finalità della proposta di legge

Come precisato anche nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame "una porzione significativa di domanda di passaporti presso la rete diplomatico-consolare rimane costantemente inevasa (...) La domanda inevasa genera una forte percezione di abbandono e

causa un grave disservizio. Inoltre, senza un passaporto valido è impossibile ottenere lo SPID all'estero".

Si segnala che secondo il portale dell'[Anagrafe nazionale della popolazione residente \(ANPR\)](#) sono 5.806.068 **cittadini italiani risiedenti all'estero** (anno 2022), cifra che risulta essere in continuo aumento. Infatti secondo quanto riportato nel [Rapporto italiani nel mondo del 2022 della Fondazione Migrantes](#) l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento di popolazione residente (- 1,1 per cento dal 2020), mentre all'estero questa percentuale è cresciuta nell'ultimo anno del 2,7 per cento, che diventa il 5,8 per cento dal 2020, con quasi 154 mila nuove iscrizioni all'estero contro gli oltre 274 mila residenti "persi" dall'Italia.

Il Rapporto
italiani nel
mondo del 2022
della
Fondazione
Migrantes

A tal riguardo si ricorda, inoltre, che l'**AIRE** è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. E' stata istituita nel 1990, a seguito dell'emanazione della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 ("Anagrafe e censimento degli italiani all' estero") e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. L'AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell'art. 6 della citata Legge n. 470/1988, di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, è stata accertata d'Ufficio tale residenza. I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che di quella residente all'estero. Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, l'AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.

Oltre ai dati anagrafici, l'AIRE centrale registra anche l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di iscrizione Aire. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale, via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi. L'iscrizione all'AIRE comporta, per i cittadini italiani, la possibilità di usufruire dei servizi consolari, di ottenere certificati/documenti sia dal comune di iscrizione AIRE che dall'Ufficio consolare di competenza, nonché di esercitare il diritto di voto anche all'estero. L'iscrizione all'AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell'AIRE nei seguenti casi:- se si è cittadini italiani e si intende spostare la propria residenza all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Ai sensi dell'art 43 del Codice Civile, la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo dove solitamente si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale; - se si è cittadini italiani nati all'estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano; - se si acquisisce la cittadinanza italiana all'estero.

Il comma 2 specifica che **la misura percentuale per il rilascio del passaporto di cui al comma 1 è pari al 10 per cento**. La suddetta misura percentuale può subire un incremento, fino ad un massimo del 30 per cento, nei casi in cui la variazione della quota non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica.

A sua volta il nuovo comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente prevede che **entro il 31 marzo di ogni anno** a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge, **nel sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è pubblicata una relazione** contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo dei proventi di cui al comma 1.

Il **comma 3** dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, **pari a 4 milioni di euro annui**, a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (cioè il Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L'esame del provvedimento è iniziato il **26 luglio 2023**.

Il 25 gennaio 2024 ha avuto luogo l'audizione del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Nelle sedute del 20 marzo e del 17 luglio 2024 sono stati approvati emendamenti.

Nella seduta del 17 luglio la Commissione ha, altresì, concluso l'esame in sede referente della proposta di legge, conferendo mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Nella seduta del 19 luglio la Commissione ha deliberato la sostituzione del relatore per l'Assemblea .

La discussione in Assemblea sul provvedimento **avrà inizio lunedì 22 luglio prossimo**.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Finanze e Lavoro.

Secondo quanto emerge dal resoconto della seduta della III Commissione Affari Esteri dello scorso 17 luglio, la Commissione Bilancio ha comunicato che permangono le criticità segnalate nella [Relazione tecnica](#) depositata il [3 luglio](#) scorso e che si esprimerà nel corso dell'esame in Assemblea.